SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 novembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 ottobre 2013.

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. *(13A08688)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

Ministero dell'interno

DECRETO 3 ottobre 2013.

Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. *(13A08775)*
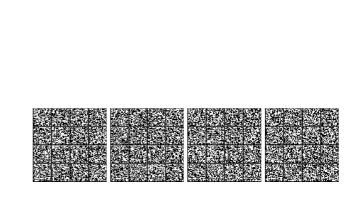
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. **127**.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 12 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati che, tra l'altro, ha attribuito nuovi compiti e funzioni alla Commissione;

Sentita la Commissione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998, n. 442, concernente il regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della Commissione su proposta del coordinatore generale.»;

b) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;

c) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.»;

d) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.»;

e) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di ammini-

strazione e di gestione dell'attività della Commissione. Il coordinatore generale, qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.»;

f) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;

h) all'articolo 25, il comma 3 è abrogato;

i) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»;

l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di cambiamento della gestione.»;

m) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, non si applicano fino alla scadenza dell'incarico di coordinatore generale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 299

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 1990, n. 137, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, della citata legge n. 146 del 1990:

" 5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione." .

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 (Norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1998, n. 298, S.O.

La legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2000, n. 85, S.O.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 17, 19, 20, 25, 28, 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1998, come modificati dal presente regolamento:

«Art. 6. Articolazione del bilancio.

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;

Titolo II - Entrate in conto capitale;

Titolo III - Partite di giro.

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Partite di giro.

3. L'unità elementare del bilancio è l'unità previsionale di base, con un unico centro di responsabilità amministrativa.

4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della commissione su proposta del *coordinatore generale*.

5. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.»

«Art. 8. Istituti di flessibilità.

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento delle spese correnti.

2. *Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria.* Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla *Commissione previo parare del collegio dei revisori dei conti*. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della *Commissione* nella prima adunanza utile. Le variazioni *compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario*.

3. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo, viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso, con deliberazione della commissione.

4. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.»

«Art. 17. Fondo economale interno.

1. La commissione con propria deliberazione può istituire un fondo economale interno. L'incarico di cassiere è conferito a favore di un proprio dipendente.

2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del presidente, di un importo pari a *6000 euro*, reintegrabili durante l'esercizio.

3. Qualora la somma anticipata venga ad esaurirsi, il cassiere presenta al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, le note documentate delle spese sostenute, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore *a 500 euro*.

5. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e per le spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di tesoreria.»

«Art. 19. Attività di gestione e di tesoreria.

1. Su proposta del presidente, la commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, *nomina*, nell'ambito del contingente di personale *di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale , scelto tra i dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche , ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della Commissione. Il coordinatore generale,qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti*. cui attribuire le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della commissione.

2. In mancanza del coordinatore generale, le relative funzioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento, sono esercitate dal presidente o da un commissario da questi delegato.

3. Con provvedimento del presidente, sentita la commissione, è nominato un funzionario delegato, scelto tra gli impiegati in servizio presso la commissione con qualifica funzionale non inferiore alla settima o tra gli esperti, con il compito di curare gli adempimenti di natura contabile attinenti alla gestione finanziaria e alle relative attività amministrative della commissione.»

«Art. 20. Pagamento delle spese.

1. Verificata la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo, il coordinatore generale o il funzionario delegato appone la propria firma sul titolo di spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, all'istituto incaricato del servizio di cassa, di cui al comma 2, con contemporanea comunicazione al creditore.

2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sul conto corrente aperto presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. I mandati sono firmati *dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.* o da un commissario appositamente incaricato e dal coordinatore generale ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal funzionario delegato.

4. I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice meccanografico del capitolo, nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente, causale del pagamento, importo in cifre e in lettere, modalità di estinzione del titolo, data e luogo di emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi.

5. I mandati debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta; in caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne un altro.

6. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui.

7. La documentazione della spesa è allegata al relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

8. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

9. Per il pagamento anticipato di beni e servizi si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato.»

«Art. 25. Stipulazione dei contratti.

1. *I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario*.

2. Il contratto è sottoscritto anche mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, entro trenta giorni successivi all'aggiudicazione.

3. (*abrogato*).»

«Art. 28. Consegnatario e cassiere.

1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate *dal coordinatore generale* a funzionari in servizio, *i quali* assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.

2. È consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonché al funzionario delegato.

3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.»

«Art. 36. Verifiche di cassa.

1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, *congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario*, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e *comunque* nel caso di cambiamento della gestione.

2. Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori affidati al cassiere.»

«Art. 37.Norma di salvaguardia.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. *Si applicano, altresì, le diposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.*».

13G00171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Marigliano (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da diciassette consiglieri sui trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vittorio Zappalorto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 settembre 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e da altri sedici componenti per il tramite del suddetto consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 settembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vittorio Zappalorto.

Roma, 4 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Scalea e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Scalea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scalea (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Massimo Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scalea (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

In data 15 luglio 2013 sono state acquisite al protocollo dell'ente le dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati, cui hanno fatto seguito, nella stessa giornata, quelle presentate con atto unico da altri cinque componenti dell'organo consiliare, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del quorum legale, ad assumere alcuna delibera.

Il prefetto di Cosenza pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 luglio 2013 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scalea (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Massimo Mariani.

Roma, 4 ottobre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A08730

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 ottobre 2013.

Rilascio della licenza di giardino zoologico alla Casa delle Farfalle di Monteserra, in Viagrande.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005 n. 73, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/2005, il quale prevede che la licenza di giardino zoologico è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 73/05;

Vista la nota dell'11 novembre 2005 con la quale la dott.ssa Susanna Caruso, legale rappresentante dell'Associazione Monte Serra Onlus proprietaria della Casa delle Farfalle di Monteserra, sita in Via Garibaldi 441, 95029 Viagrande (CT) ha inoltrato la domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, così come previsto all'allegato 4, punto *A)*, del decreto legislativo n.73/2005;

Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle indicazioni di cui al predetto Allegato;

Vista la nota, prot. DPN/2010/0002839 del 17 febbraio 2010, con cui si richiedeva l'individuazione da parte del Ministero della salute e del Corpo forestale dello Stato dei nominativi degli esperti per il sopralluogo da effettuarsi, in base al suddetto decreto, presso la struttura Casa delle Farfalle di Monteserra;

Vista la nota del Corpo forestale dello Stato, prot. n. 201001412 pos. VI/A dell'8 Marzo 2010 che individua nella persona del dott. Luca Brugnola l'esperto per lo svolgimento del sopralluogo presso la struttura;

Vista la nota con cui il Ministero della salute, acquisita al prot. DPN 2008 - 0015077 del 18 giugno 2008 nella quale venivano individuati gli esperti per i sopralluoghi alle strutture che abbiano fatto richiesta di licenza di giardino zoologico e che individua anche nella persona della dott.ssa Cristina Zacchia l'esperta veterinaria per lo svolgimento dell'ispezione presso tali strutture;

Viste la note della Direzione generale per la protezione della natura, prot., DPN/2010/0020763 del 30 Settembre 2010 con la quale è incaricato del sopralluogo ispettivo il Sig. salvatore Vonella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che la prescritta ispezione si è svolta alla predetta data e che la Commissione in fase di sopralluogo ha richiesto alla struttura un'integrazione alla documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 73/05, come riportato nel verbale redatto dalla Commissione, trasmesso con nota prot. DPN/2010/0023939 del 9 novembre 2010;

Vista la nota del 12 gennaio 2011 con cui la Casa delle Farfalle di Monteserra ha trasmesso la documentazione mancante;

Viste le note dei commissari incaricati pervenute ai prot. PNM/2012/0010345 del 22 maggio 2012, PNM/2012/0011140 del 31 maggio 2012 e Reg.Uff. Igr./2012/0008350 dell'1° giugno 2012 nelle quali si ritengono sanate le suddette criticità relativamente ai requisiti richiesti all'art. 3 del decreto legislativo 73/2005 s.m.i. per la Casa delle farfalle di Monteserra (CT);

Considerata la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo n. 73/05 ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;

Visti i pareri favorevoli al rilascio della licenza pervenuti dai dicasteri delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. prot. GAB 15434 del 12 ottobre 2012 e della salute, n. prot. GAB 1095-P- dell'5 febbraio 2013;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'11 luglio 2013.

Decreta:

Art. 1.

È rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 73/05, alla Casa delle Farfalle di Monteserra, sita in Via Garibaldi 441, 95029 Viagrande (CT).

Art. 2.

Resta salvo in capo alla Casa delle Farfalle di Monteserra, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 73/05, relativi ai versamenti da effettuare a copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza e dei controlli di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE GIROLAMO

13A08750

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2013.

Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

Visto l'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011;

Vista la decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011;

Viste le note esplicative del Comitato di recupero del 19 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 settembre 2012, concernente "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziali non generali dei Dipartimenti";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

Visto il decreto del Direttore generale delle finanze del 5 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2013, recante: "Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure".

Decreta:

Art. 1.

Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri

1. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze (DF), Direzione relazioni internazionali (DRI), Ufficio VII, responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per le richieste di notifica dei crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento medesimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 è collegato con la rete "CCN" che permette le trasmissioni per via elettronica tra le autorità richiedenti e le autorità adite degli Stati membri.

2. L'Ufficio di collegamento del DF-DRI, al quale sia pervenuta una richiesta di notifica avanzata dagli altri Stati membri, ne accusa ricevuta all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e controlla la regolarità e la correttezza formale della documentazione pervenuta. Lo stesso ufficio può chiedere all'Autorità richiedente di fornire informazioni supplementari. Esso inoltre può procedere all'eventuale rilevazione in via elettronica del codice fiscale, e di altri dati relativi al soggetto nei cui confronti è stata richiesta la notifica. Tali adempimenti sono effettuati mediante l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Modalità di affidamento all'agente della riscossione dell'attività di notifica

1. L'Ufficio di collegamento del DF-DRI, trasmette all'agente della riscossione territorialmente competente, tramite posta elettronica certificata:

a) la richiesta formulata attraverso il modulo standard di notifica approvato dal Regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento);

b) il documento oggetto di notifica;

c) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l'attività di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarità;

d) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa è stata richiesta.

2. Ai fini della notifica, l'Ufficio di collegamento utilizza il modulo standard di notifica in lingua italiana. Qualora il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere il modulo standard di notifica in una delle altre lingue ufficiali utilizzate nell'Unione europea, lo stesso deve farne richiesta, entro sette giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all'agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalità indicate da quest'ultimo. L'agente della riscossione, entro il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, la inoltra, mediante posta elettronica certificata, all'Ufficio di collegamento del DF-DRI che provvede, con il medesimo mezzo, all'invio allo stesso agente della riscossione del modulo standard di notifica nella lingua richiesta. L'agente della riscossione trasmette la traduzione richiesta al soggetto interessato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui la riceve dall'Ufficio di collegamento del DF-DRI. La trasmissione della traduzione non costituisce una nuova notifica e rimane ferma, a tutti gli effetti giuridici, la data di notifica già effettuata in lingua italiana.

3. La richiesta di notifica si considera formalmente affidata all'agente della riscossione a decorrere dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Qualora l'agente della riscossione rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e dell'indirizzo di notifica ne dà comunicazione all'Ufficio di collegamento del DF-DRI nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta. In tal caso, l'affidamento della richiesta di notifica si considera effettuato a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Art. 3.

Adempimenti dell'agente della riscossione

1. L'agente della riscossione territorialmente competente, nei casi in cui la trasmissione dei documenti, da parte dell'Ufficio di collegamento del DF-DRI, sia avvenuta almeno due mesi prima del termine indicato dall'autorità richiedente nel modulo standard di notifica, dà corso alla notifica degli stessi documenti entro tale ultimo termine, e invia, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione dell'esito della notifica, all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione contenente i seguenti elementi informativi:

a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato Membro;

b) termine di notifica indicato dall'altro Stato Membro;

c) data di notifica;

d) provincia/ambito di perfezionamento della notifica;

e) tipologia di notifica.

2. Ai fini dell'acquisizione agli atti, l'agente della riscossione invia all'Ufficio di collegamento del DF-DRI, tramite posta elettronica certificata, copia della relata di notifica, indicando il numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dall'altro Stato membro.

3. L'ufficio di collegamento del DF-DRI,informa l'autorità richiedente in merito all'avvenuta notifica non appena riceve la comunicazione di cui al comma 1.

4. Con cadenza mensile, l'agente della riscossione invia, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio di collegamento del DF-DRI le informazioni riepilogative dell'attività in corso. Per ogni singola richiesta di notifica affidata sono riportati i seguenti dati:

a) numero identificativo della richiesta di notifica formalizzata dallo Stato Membro;

b) stato della richiesta;

c) data di presa in carico della richiesta;

d) data del tentativo di notifica, ovvero data di notifica;

e) tipologia di notifica;

f) stato invio relata di notifica;

g) provincia/ambito di perfezionamento della notifica.

5. Una volta fornita l'informazione circa l'avvenuta trasmissione della relata di notifica, la posizione interessata sarà espunta dalle successive rendicontazioni.

6. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche, il Dipartimento delle finanze accredita sul conto bancario comunicato da ciascun agente della riscossione le spese di notifica ed il compenso previsti dall'art. 7, comma 6, del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149.

Art. 4.

Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, i Comuni, le Province e le Regioni, utilizzando l'apposito modello previsto dalla Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato II alla Decisione), inviano in via telematica all'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze- Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale (DLTFF)- la richiesta di notifica corredata del modulo standard di notifica approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011 (Allegato I al Regolamento) e dei documenti di cui è richiesta la notifica. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare.

2. L'ufficio di Collegamento del DF-DLTFF esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente al modulo standard di notifica e ai documenti di cui è richiesta la notifica all'autorità adita dell'altro Stato membro. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta. In tal caso, sia la richiesta che il modulo standard di notifica devono essere firmati dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, dell'ufficio di collegamento del DF-DLTFF.

Art. 5.

Assistenza ai sensi di accordi o convenzioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli accordi o nelle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che stabiliscono un'assistenza reciproca più ampia, qualora non sia possibile utilizzare le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 149 del 2012, l'ufficio di collegamento del DF provvede alla notifica secondo le procedure vigenti nell'ordinamento nazionale. Può essere prevista, in sede di convenzione, la possibilità da parte dello stesso Dipartimento di avvalersi dell'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 ottobre 2013

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

13A08805
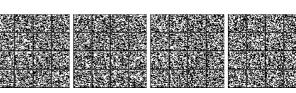
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 luglio 2013.

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

Visti gli articoli 7-*vicies* ter e 7-*vicies* quater del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 28 settembre 2009, recante "Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso e alla carta di soggiorno";

Visto l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;

Vista la Decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008;

Visto il Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009 e successive modificazioni, in materia di prescrizioni tecniche del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi, di cui alla previsione dell'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008;

Vista la Decisione C(2009)6293F della Commissione, del 14 agosto 2009, di modifica della decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, in materia di prescrizioni tecniche del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi;

Vista la Decisione C(2009)7476 della Commissione, versione definitiva del 5 ottobre 2009, che modifica la Decisione C(2008)8657, versione definitiva del 22 dicembre 2008, che stabilisce una politica comune di certificazione informatica, conforme alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del Regolamento (CE) n.1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per "permesso di soggiorno": il permesso di soggiorno, o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato, come modello uniforme, in conformità alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008, di cui rispettivamente all'art. 5, comma 8, e all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) per “Testo Unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) per “microprocessore RF”: il supporto informatico di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del permesso di soggiorno, costituito da chip contactless (ICs) conforme alla ISO/IEC 14443, con interfaccia RF Type A or B, ed alle norme ICAO 9303, parte 3;

d) per “Istituto”: l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

e) per “ICAO”: l’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile;

f) per “Enti”: le amministrazioni e gli uffici competenti per il procedimento amministrativo di rilascio e per le procedure di controllo dei permessi di soggiorno;

g) per “Commissione” la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno;

h) per “Centro elettronico nazionale”: il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

i) per “Infrastruttura di Sicurezza PSE” o “PKI-PSE”: l’insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key Infrastructure - *PKI)* e delle infrastrutture di comunicazione e pubblicazione dei certificati, costituite da sistemi, entità e procedure operative preposte a garantire la certificazione dei dati contenuti nel microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza del circuito di emissione e controllo dei permessi di soggiorno;

l) per “Infrastruttura Centrale PSE”: l’infrastruttura ICT allocata presso il Centro elettronico nazionale, utilizzata nei procedimenti di rilascio, rinnovo e controllo del permesso di soggiorno, comprensiva di archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.242, Infrastruttura di Sicurezza PSE e di altri sistemi e strumenti deputati ad erogare i servizi informatici di utilità ai procedimenti relativi al permesso di soggiorno;

m) per “sistemi di controllo”: i terminali deputati alla lettura dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari contenuti nel microprocessore RF del permesso di soggiorno;

n) per “dati”: i dati personali del richiedente o titolare del permesso di soggiorno e i dati identificativi del documento stesso, come specificati nell’allegato A al presente decreto;

o) per “elementi biometrici primari”: l’immagine del volto del titolare del documento secondo quanto prescritto dalla Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni;

p) per “elementi biometrici secondari”: le immagini delle impronte digitali del titolare del documento, secondo quanto prescritto dalla Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni;

q) per “produzione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla realizzazione del supporto del permesso di soggiorno costituito da una carta in materiale plastico dotata di microprocessore RF;

r) per “inizializzazione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla predisposizione della struttura dati interna del microprocessore RF del permesso di soggiorno;

s) per “personalizzazione del permesso di soggiorno”: il complesso dei processi svolti centralmente dall’Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla stampa grafica sulla carta di materiale plastico dei dati e degli elementi biometrici primari e alla memorizzazione, all’interno del microprocessore RF, dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari e degli elementi di sicurezza atti a garantire l’integrità, l’autenticità e la riservatezza del permesso di soggiorno.

Art. 2.

Modello del permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 5 e 9 del Testo Unico, è rilasciato come documento nel formato ISO/IEC 7810 ID-1.

2. Il permesso di soggiorno è conforme alle prescrizioni tecniche del modello uniforme di cui all’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1030/2002, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 e alla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, e contiene i dati e gli elementi biometrici primari e secondari specificati nell’allegato A al presente decreto.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno

1. Il supporto fisico del permesso di soggiorno è costituito da una carta di materiale plastico, con un microprocessore RF come supporto di memorizzazione.

2. La carta di materiale plastico è conforme alla normativa ISO/IEC 7810 ed è dotata degli elementi fisici di sicurezza atti a consentirne il controllo di autenticità sia visivamente che mediante idonea strumentazione.

3. Il microprocessore RF è dotato delle caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione, l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati in esso contenuti, nonché dei meccanismi necessari a garantirne la lettura solo agli organi di controllo.

4. Al fine di garantire la compatibilità tra i microprocessori RF ed accertarne l’interoperabilità con l’Infrastruttura di Sicurezza PSE, anche in presenza di forniture

effettuate da produttori diversi, i microprocessori RF dovranno essere qualificati tramite specifiche prove tecniche e funzionali da effettuarsi a cura dell'Istituto.

5. I dati e gli elementi biometrici primari, specificati nell'allegato A al presente decreto, sono stampati su carta di materiale plastico, mediante l'utilizzo di tecniche previste per la produzione di carte valori.

6. I dati e gli elementi biometrici primari e secondari, specificati nell'allegato A al presente decreto, sono memorizzati all'interno del microprocessore RF.

Art. 4.

Gestione degli elementi biometrici nel procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno

1. Gli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF, di cui all'allegato B al presente decreto, sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità "uno a molti" a fini di identificazione.

2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici, primari e secondari, sono riportate nel decreto direttoriale di cui all'art. 10, comma 1, lettera *c)*.

3. Al fine di garantire la qualità e l'interoperabilità degli elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per assicurare la coerenza dei diversi sistemi biometrici e supporti operanti sul territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale emana apposite regole e guide tecniche, d'intesa con le Amministrazioni interessate e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

4. La conformità dei sistemi biometrici alle regole tecniche di cui al comma 3, viene accertata da laboratori di prova accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall'Agenzia per l'Italia Digitale in un apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Art. 5.

Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno

1. L'archivio informatizzato di cui all'art.2, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, allocato presso il Centro elettronico nazionale, è utilizzato per il rilascio, il rinnovo, l'annullamento, la revoca ed il controllo dei permessi di soggiorno e soddisfa finalità amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti permessi di soggiorno rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del permesso di soggiorno in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonché consente le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del microprocessore RF.

2. I dati acquisiti all'atto della presentazione dell'istanza di rilascio, di rinnovo e di aggiornamento del permesso di soggiorno sono trasmessi dagli Enti per via telematica, ciascuno per gli aspetti di specifica competenza, all'archivio informatizzato per la registrazione, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. I dati personali ed identificativi del permesso di soggiorno e gli elementi biometrici primari acquisiti durante l'*iter* procedimentale relativo alle attività indicate al comma 1, sono conservati nell'archivio informatizzato, con modalità strettamente correlate alle attività medesime, per un periodo pari alla durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per un periodo non superiore a dieci anni per le altre tipologie di permesso di soggiorno. Non è consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per il confronto in modalità "uno a molti" a fini di identificazione.

4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati nell'archivio di cui al comma 1 per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 6.

Infrastruttura di Sicurezza PSE

1. L'Infrastruttura di Sicurezza PSE è realizzata da sistemi collocati presso il Centro elettronico nazionale ed è costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica e dalle componenti di cui ai commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, 4 e 5.

2. In conformità a quanto prescritto dalla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni:

a) è istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica per i permessi di soggiorno che deve assicurare l'integrità e l'autenticità dei dati e degli elementi biometrici primari e secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche le funzioni di Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA) e di Firmatario dei Documenti (Document Signer - *DS)*;

b) è istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica per i sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno da parte dei sistemi di controllo autorizzati, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche la funzione di Autorità Nazionale di Verifica (Country Verifying Certification Authority - CVCA) e Verificatore dei Documenti (Document Verifier - *DV)*;

c) sono istituite le funzioni di Autorità di Registrazione Nazionale (Country Verifying Registration Authority - CVRA) e di Autorità di Registrazione del DV (Document Verifier Registration Authority - DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e dal DV, per gestire i processi di identificazione e autenticazione delle domande di certificazione di Verificatori di Documenti verso la CVCA e dei Sistemi di Controllo verso il DV;

d) sono definite le Politiche Comuni di Certificazione (Common Certificate Policy) e la gestione dei relativi certificati digitali dalle Autorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) il Centro elettronico nazionale è istituito quale Punto di Contatto Unico (Single Point Of Contact - SPOC) per gestire con gli altri Stati membri dell'UE lo scambio

dei certificati per l'autenticazione dei terminali preposti ad accedere alle immagini delle impronte memorizzate nel microprocessore RF del permesso di soggiorno.

3. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al comma 2, lettera *a)* e *b)*, provvedono a:

a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento dell'autenticità a livello nazionale ed internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (Certificato della CSCA);

b) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Firmatario dei Documenti per firmare digitalmente i dati memorizzati nel microprocessore RF del permesso di soggiorno e garantirne in tal modo l'integrità e l'autenticità (certificato del *DS)*;

c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il controllo a livello nazionale ed internazionale di tutti i permessi di soggiorno italiani emessi (certificato della CVCA);

d) generare e certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi di controllo alla lettura degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF dei permessi di soggiorno (certificato del *DV)*.

4. L'Infrastruttura di Sicurezza PSE prevede una base dati (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati, rilasciati dalle Autorità di Certificazione e dalle Autorità di Verifica dei Paesi emittenti, e consente ai sistemi di controllo in uso a livello nazionale la verifica dell'autenticità e dell'integrità dei dati dei permessi di soggiorno e dei passaporti elettronici.

5. Al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza dei dati durante l'intero processo di emissione dei permessi di soggiorno, è istituita un'Infrastruttura a chiave pubblica di servizio, che implementa le funzioni di creazione di canali di comunicazione sicuri, autenticazione degli enti, firma digitale e cifratura dei dati, come specificato nei decreti direttoriali di cui all'art. 10.

6. Le modalità di distribuzione e di gestione delle componenti necessarie alla lettura degli elementi biometrici secondari e alla creazione dei canali sicuri di cui al comma 5, nonché gli accorgimenti tecnici da adottare per garantirne la sicurezza, sono definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Art. 7.

Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno

1. L'Istituto provvede alla produzione del permesso di soggiorno, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità agli standard internazionali in materia, a quanto specificato dalla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, e in ottemperanza a quanto prescritto nei decreti direttoriali di cui all'art. 10.

2. Per la fase di produzione dei permessi di soggiorno, l'Istituto riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore con accesso limitato ai soli dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni, sorvegliato dalle Forze di polizia, e dotato delle misure di sicurezza antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Nella fase di inizializzazione, l'Istituto effettua la predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno, in modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10.

4. Nella fase di personalizzazione, l'Istituto riceve i dati del permesso di soggiorno resi disponibili dall'Infrastruttura Centrale PSE e provvede a memorizzarli nel microprocessore RF secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10.

5. L'Istituto, che deve garantire l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore RF, provvede alla personalizzazione grafica del permesso di soggiorno, stampando sul supporto fisico i dati di cui all'allegato A al presente decreto.

6. È cura dell'Istituto comunicare all'Infrastruttura Centrale PSE, utilizzando i servizi da questa resi disponibili, l'avvenuto completamento delle attività di cui ai commi 4 e 5, non conservando traccia alcuna dei dati utilizzati per la personalizzazione del permesso di soggiorno.

Art. 8.

Trasmissione e custodia del documento

1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli Enti è effettuato secondo le modalità e le procedure stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003.

2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna ai richiedenti, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9.

Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno

1. Il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno avvengono nel rispetto delle procedure di sicurezza indicate nei decreti direttoriali di cui all'art.10, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 10.

Specifiche tecniche

1. Con decreti direttoriali, da pubblicarsi nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, su proposta della Commissione di cui all'art. 11, sono adottate prescrizioni tecniche in materia di:

a) procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno;

b) infrastruttura di sicurezza PSE relativa al permesso di soggiorno;

c) modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari del permesso di soggiorno.

Art. 11.

Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno

1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, la Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta agli indirizzi strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le Amministrazioni / Enti coinvolti nel progetto, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuno di essi;

b) approva le linee guida, le specifiche e le prescrizioni tecniche dei sistemi, le modalità operative e di funzionamento dei servizi, i documenti di avanzamento, nonché le proposte di modifiche e di adeguamento;

c) garantisce l'aggiornamento e l'allineamento del sistema in relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee e alle possibili interazioni con altri sistemi di identificazione elettronica e di e-government presenti in ambito nazionale;

d) presenta le proposte ai fini dell'adozione dei decreti direttoriali di cui all'art.10.

3. La Commissione è costituita dal Presidente, designato dal Ministero dell'interno, e da undici componenti, di cui cinque designati dal Ministero dell'interno, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall'Istituto.

4. Il Presidente ed i componenti della Commissione rimangono in carica per un triennio e svolgono il mandato a titolo gratuito. L'incarico è rinnovabile.

5. La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta al mese.

6. Agli oneri di funzionamento della Commissione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

7. La Commissione può acquisire, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, pareri presso uno o più organismi di consultazione e di cooperazione.

8. Per il primo anno le attività della Commissione sono svolte dal Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ministero dell'interno, in data 7 maggio 2009.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini della personalizzazione, del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali registrati nell'archivio informatizzato di cui all'art. 5 è il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il responsabile del trattamento è Centro elettronico nazionale presso cui è istituito l'archivio.

Art. 13.

Modalità e tempi di attuazione

1. Il permesso di soggiorno è introdotto progressivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità ed entro il termine, non superiore a un anno, fissato con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Fino all'entrata a regime dell'attività di certificazione prevista dall'art. 4, comma 4 del presente decreto, i sistemi biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso di soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'interno del 28 settembre 2009 è abrogato allo scadere del termine di cui all'art. 13, comma 1.

2. I permessi di soggiorno rilasciati in conformità al decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1, mantengono la propria validità fino alla scadenza.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2013

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 300
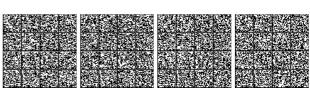
Allegato *A*

1. *PERSONALIZZAZIONE GRAFICA* DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno è realizzato come documento separato nel formato ISO/IEC 7810 ID-1, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n.380/2008, dalla Decisione C(2009) 3770 del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, nonché dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard da essi richiamati. La denominazione, la disposizione, il formato e il contenuto di ciascuno dei campi riportati sul layout del permesso di soggiorno rispettano le suddette prescrizioni.

La Tabella 1 riporta le informazioni di dettaglio relative a ciascuna sezione del documento.

[illegible]	[illegible]	POSIZIONE	FORMATO	[illegible]
Titolo del documento	-	Fronte / Zona 1	-	Nel campo è riportata la stringa fissa "PERMESSO DI SOGGIORNO".
Numero del documento	-	Fronte / Zona 2	Una lettera fissa ("I") + otto caratteri numerici (ad es. "I12345678")	Il campo indica il numero che identifica univocamente il documento.
Nome del titolare	"NOME"	Fronte / Zona 3	Riga 1: Cognome Riga 2: Nome	Il campo indica il cognome e il nome del titolare del documento.
Validità del documento	"VALIDO FINO AL"	Fronte / Zona 4	"GG.MM.AAAA"	Il campo indica la data di scadenza del permesso di soggiorno o l'eventuale dizione "Illimitata", nei casi previsti dalla legge.
Luogo di rilascio e data di inizio della validità del documento	"LUOGO E DATA DI RILASCIO"	Fronte / Zona 5	Luogo e data ("GG.MM.AAAA") separati da uno spazio.	Il campo indica la provincia in cui è stato rilasciato il documento e la data di inizio della validità inserita dall'Autorità emittente.
Tipo di permesso	"TIPO DI PERMESSO DI SOGGIORNO"	Fronte / Zona 6	Due righe di massimo 21 caratteri alfanumerici.	Il campo, a seconda dei casi, può indicare una delle seguenti opzioni: - Il motivo specifico di permesso di soggiorno; - la dizione "Familiare" per i familiari dei cittadini dell'UE che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione; - la dizione "Soggiornante di lungo periodo – CE" per i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Annotazioni	"OSSERVAZIONI"	Fronte / Zona 7	Riga 1: Codice fiscale Riga 2: Eventuali informazioni sul permesso di lavoro o, in assenza delle stesse, eventuali cognome e nome di un figlio del titolare o altre informazioni. Righe 3-n: Eventuali cognome e nome di figli del titolare o altre informazioni.	Nel campo sono riportati: - Il codice fiscale del titolare; - eventuali dati relativi al permesso di lavoro; - eventuali nomi del/i figlio/i del titolare iscritti sul permesso di soggiorno del genitore; - eventuali informazioni aggiuntive.
Firma dell'autorità emittente e del titolare del documento	"AUTORITÀ RILASCIANTE" "FIRMA TITOLARE"	Fronte / Zona 8	-	Nei campi è riportata la stampa delle firme dell'autorità rilasciante e del titolare del documento.
Emblema dello Stato	-	Fronte / Zona 9	-	Il campo contiene lo stemma della Repubblica Italiana a garanzia dell'origine nazionale del documento.
Spazio per lettura ottica del documento a norma ICAO	-	Retro / Zona 10	Tre righe di trenta caratteri alfanumerici in formato OCR-B. I primi due caratteri "CR" sono fissi e uguali per tutti i permessi di soggiorno.	Nel campo è riportata la Machine Readable Zone (MRZ), conforme con le specifiche ICAO 9303 parte 3.
Testo indicante lo Stato membro	-	Retro / Zona 11	Testo stampato mediante tecniche atte a preservare la corretta lettura	Nel campo è riportata la stringa fissa "ITALIA".

			ottica dell'MRZ.	
Codice dello Stato emettitore	—	Fronte / Zona 12	Sigla indicante lo Stato emettitore.	Nel campo è riportata la stringa fissa "ITA".
Elemento otticamente variabile (OVD)	-	Fronte / Zona 13	-	Il campo contiene un OVD che eleva il livello di sicurezza del documento.
Fotografia	-	Fronte / Zona 14	Dimensioni (altezza x larghezza): 30x24 mm	Il campo contiene la fotografia del titolare
Data e luogo di nascita	"DATA E LUOGO DI NASCITA"	Retro / Zona 15	Data ("GG.MM.AAAA") e luogo separate da uno spazio.	Il campo indica la data ed il luogo di nascita del titolare.
Cittadinanza	"CITTADINANZA"	Retro / Zona 15	-	Il campo indica la cittadinanza del titolare.
Sesso	"SESSO"	Retro / Zona 15	"M": Maschio "F": Femmina	Il campo indica il sesso del titolare.
Annotazioni	ANNOTAZIONI	Retro / Zona 15	Righe 1-n: Eventuali cognome e nome di figli del titolare o altre informazioni.	Nel campo sono riportati eventuali nomi del/i figlio/i del titolare iscritti sul permesso di soggiorno del genitore o eventuali informazioni aggiuntive.
Simbolo documento elettronico		Fronte / Zona 16	Simbolo ICAO e-document stampato in OVI indicante la presenza del microprocessore RF.	
Microprocessore RF		Integrato all'interno del supporto		Cfr par. 2

Tabella 1

In Figura 1 è specificata la disposizione delle diverse zone di cui si compone il layout grafico del documento.
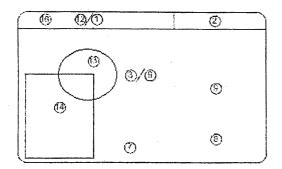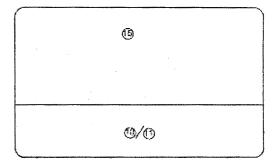
Figura 1

2. DATI CONTENUTI NEL MICROPROCESSORE RF

La struttura del microprocessore RF e i dati in esso contenuti sono conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dal Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n.380/2008, dalla Decisione C(2009) 3770 del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, nonché dalle norme tecniche, dalle raccomandazioni e dagli standard da essi richiamati.

I dati contenuti nel microprocessore RF, memorizzati in una Logical Data Structure (LDS) suddivisa in Data Group (DG), sono:

[illegible]	DESCRIZIONE	AMBITO	CODIFICA	LUNGHEZZA	[illegible]
Codice Documento	2 caratteri, il primo dei quali identifica il tipo di documento, il secondo scelto a discrezione dello Stato rilasciante. Per il Permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano: **CR**	Comunitario	A	2	DG1

Stato Rilasciante	Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato responsabile del rilascio del documento. Per il Permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato italiano: **ITA**	Comunitario	A	3	DG1
Numero Documento	Numero del documento, così come stampato. Lettera I seguita da 8 cifre (es. I123456789)	Comunitario	A,N	9	DG1
Data di nascita	Formato AAMMGG dove AA= anno di nascita MM = mese di nascita GG = giorno di nascita	Comunitario	N	6	DG1
Sesso	F= Femmina, M= Maschio, < = non specificato	Comunitario	A,S	1	DG1
Data di scadenza	Ultimo giorno di validità. Formato AAMMGG dove AA= anno di scadenza MM = mese di scadenza GG = giorno di scadenza	Comunitario	N	6	DG1
Nazionalità	Codice Alpha-3 ISO 3166-1 dello Stato di appartenenza	Comunitario	A,S	3	DG1
Nome del titolare	Cognome e Nome del titolare del documento, come riportato nella MRZ. Solo caratteri maiuscoli ed il carattere '<'.	Comunitario	A,S	30	DG1
Immagine del volto	Immagine del volto memorizzata in formato JPG2000	Comunitario	JPG2000	Variabile	DG2
Immagine n.2 impronte digitali	Immagini di due impronte digitali in formato WSQ	Comunitario	WSQ	Variabile	DG3
Immagine della firma del titolare	Immagine della firma del titolare, memorizzata in formato JPG2000	Nazionale	JPG2000	Variabile	DG7
Cognome e Nome del titolare per esteso	Cognome e nome del titolare, come riportata nella VIZ	Nazionale	A	Variabile (max 40+40)	DG11
Codice Fiscale	Codice Fiscale	Nazionale	A,N	16	DG11
Luogo di nascita	Descrizione estesa del Comune Italiano o della Nazione estera di nascita	Nazionale	A,N,S	Variabile (max 40)	DG11
Data di rilascio del documento (coincide con la data inizio validità)	Formato AAMMGG dove AA= anno di rilascio MM = mese di rilascio GG = giorno di rilascio	Nazionale	N	6	DG12
Luogo di rilascio del documento	Sigla della provincia della questura che rilascia il permesso di soggiorno	Nazionale	A	Variabile 4	DG13 (data element: 01 TAG: 02)
Tipo di permesso	Tipo di permesso (Soggiornanti di lungo periodo-CE, Motivo del soggiorno), così come stampato nella VIZ (zona 6 - fronte). La codifica è fissata da appositi Decreti Direttoriali.	Nazionale	A,N,S	Variabile (max 40)	DG13 (data element: 01 TAG: 01)
Numero dei Figli del titolare iscritti nel permesso	Numero dei figli collegati iscritti nel permesso	Nazionale	N	2	DG13 (data element: 01 TAG: 03)
Cognome, Nome e Data di nascita figli del titolare iscritti nel permesso	Cognome, Nome e Data sono separati da '<'. Ciascuna terna Cognome, nome, Data è separata da '<<' La data di nascita è in formato AAMMGG dove AA= anno di nascita MM = mese di nascita GG = giorno di nascita	Nazionale	A,N	Variabile (max 255)	DG13 (data element: 01 TAG: 04)

Tabella 2

Tutti i Data Group da 1 a 12 vengono codificati secondo quanto specificato da ICAO 9303 Part3, Vol2.
Il Data Group 13 viene così codificato come elenco di elementi TLV

Allegato *B*

ELEMENTI BIOMETRICI PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO DI SOGGIORNO

1. Elementi biometrici primari: Immagini del volto

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 1030/2002 così come modificato dal regolamento (CE) n.380/2008, e dalla Decisione della Commissione C(2009) 3770 del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, l'immagine del volto del titolare del documento, memorizzata all'interno del microprocessore RF e stampata sul fronte del permesso di soggiorno, costituisce l'elemento biometrico primario. Le principali caratteristiche dell'immagine e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:

- International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008.
- ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 5: Face Image Data.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione e digitalizzazione dell'immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire da una foto cartacea o da una immagine digitale, eventualmente anche acquisita sul posto. L'immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente elaborata per consentirne la stampa sul fronte del permesso di soggiorno e la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in esso contenuto.

L'immagine del volto dello straniero memorizzata nel microprocessore RF è conforme ai requisiti di codifica e formato FRONTAL.
Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF, tale immagine è compressa in formato JPEG2000.

2. Elementi biometrici secondari: Impronte digitali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 1030/2002 così come modificato dal regolamento (CE) n.380/2008, e dalla Decisione della Commissione C(2009) 3770, e successive modificazioni, le impronte digitali del titolare del documento che vengono memorizzate all'interno del microprocessore RF costituiscono gli elementi biometrici secondari. Le principali caratteristiche delle impronte digitali e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti norme tecniche:

- International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, Part 3: Official Travel Documents (Cards), Third Edition, 2008
- ISO/IEC 19794-4:2005, Biometric Data Interchange Formats – Part 4: Finger Image Data
- ANSI/NIST-ITL 1-2000 Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information"; FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ)

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in esso contenuto.

Le sopracitate raccomandazioni e norme tecniche definiscono una serie di caratteristiche e requisiti che le impronte acquisite devono possedere, per garantire la interoperabilità e rendere più efficaci le operazioni di riconoscimento.

Le impronte digitali primarie da incorporare nel permesso di soggiorno UE sono le impronte semplici (piane) dell'indice destro e dell'indice sinistro.

In caso di qualità insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione delle impronte, di qualità soddisfacente, di medi, anulari o pollici[1].

Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini all'interno del microprocessore RF in esso contenuto, conformemente alla norma ISO/IEC 19794-4:2005, e successive modificazioni.

La qualità delle immagini delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 19794-4:2005 e ANSI/NIST 1-2000, e successive modificazioni.

Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF si deve ricorrere alla compressione delle immagini attraverso l'algoritmo WSQ, conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2000, e successive modificazioni.

---
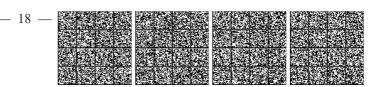
[1] Il formato di memorizzazione (CBEFF – Common Biometric Exchange File Format) classificherà il dito impiegato (indice sinistro, medio destro, ecc.) onde garantire il controllo del dito conforme.

13A08806

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 ottobre 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 12 settembre 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 53493 del 7 ottobre 2013;

Decretano:

Sono emessi, nell'anno 2013, francobolli celebrativi della Giornata della filatelia, nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 90 g/mq; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13½ × 13; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di esemplari per ciascun francobollo. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 35,00», si compone di dieci strisce comprendenti i cinque differenti francobolli.

Le vignette sono dedicate, in sequenza, a cinque motivi tematici che da sempre caratterizzano il francobollo in tutte le sue espressioni, e in particolare riproducono: -Filatelia tradizionale e storia postale- Su un fondino azzurro, una busta postale spedita il 18 dicembre 1860 da Firenze per Parigi, nota come «busta di Rothschild» affrancata con un francobollo da Tre Lire del Governo Provvisorio di Toscana, su cui si sovrappone parzialmente un francobollo denominato Croce di Savoia, conosciuto anche come «Crocetta», dal valore facciale di ½ tornese, emesso il 6 dicembre 1860 dalla Luogotenenza di Napoli; -Interofilia- Su un fondino rosa, la prima cartolina postale emessa dal Regno d'Italia il 1° gennaio 1874, dal valore di 10 centesimi e raffigurante l'effigie del Re Vittorio Emanuele II; -Filatelia tematica- Su un fondino verde, due francobolli da 15 centesimi con l'effigie di Garibaldi, emessi tra aprile e dicembre 1910; -Aerofilatelia- Su un fondino senape, in primo piano, un trittico di francobolli emessi il 20 maggio 1933 raffiguranti la bandiera italiana, il ritratto di Vittorio Emanuele III e una serie di disegni allegorici celebrativi della Crociera aerea nord-atlantica organizzata da Italo Balbo nel decennale della Regia Aeronautica; sullo sfondo, una busta postale via aerea con una diversa versione del trittico; -Letteratura filatelica- Su un fondino salmone, le copertine del «Catalogo della Vittoria» del 1923 e della rivista filatelica «Posta Mondiale» del 1873, le prime pubblicazioni filateliche del genere pubblicate in Italia. Completano ciascun francobollo le rispettive

leggende «1860: LE GEMME» e «FILATELIA TRADIZIONALE E STORIA POSTALE», «1874: LA PRIMA CARTOLINA POSTALE ITALIANA» e «INTEROFILIA», «1910: I PRIMI COMMEMORATIVI» e «1963: 50 ANNI CON IL CIFT PER LA …FILATELIA TEMATICA», «1933: LA CROCIERA NORD ATLANTICA» e «AEROFILATELIA», «RIVISTE E CATALOGHI» e «LETTERATURA FILATELICA» e «GIORNATA DELLA FILATELIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A08744

DECRETO 11 ottobre 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo commemorativo di Giuseppe Gioachino Belli, nel 150° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il parere della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia espresso nella seduta del 5 luglio 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 12 settembre 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 53491 del 7 ottobre 2013;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo commemorativo di Giuseppe Gioachino Belli, nel 150° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 × 30; formato tracciatura: mm 46 × 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: tre milioni duecentoquarantamila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 38,25».

La vignetta raffigura un ritratto di Giuseppe Gioachino Belli, famoso poeta romano del XIX secolo, ispirato alla statua realizzata dallo scultore Michele Tripisciano nel 1913 e posta nell'omonima piazza del quartiere Trastevere in Roma; sullo sfondo un profilo stilizzato della città. Completano il francobollo la leggenda «GIUSEPPE GIOACHINO BELLI», le date «1791 1863», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A08745

DECRETO 11 ottobre 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo commemorativo di Cola di Rienzo, nel VII centenario della nascita, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il parere della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia espresso nella seduta del 5 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013)

con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 12 settembre 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 53490 del 7 ottobre 2013;

Decretano:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo commemorativo di Cola di Rienzo, nel VII centenario della nascita, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 × 36; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura un'immagine del tribuno romano Cola di Rienzo, ispirata alla statua realizzata dallo scultore fiorentino Girolamo Masini nel 1871 e collocata di fianco alla «Cordonata», la scala di accesso alla piazza del Campidoglio in Roma. Completano il francobollo la leggenda «COLA DI RIENZO», le date «1313-1354», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A08746

DECRETO 11 ottobre 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati a soggetto religioso e soggetto laico, nei valori, rispettivamente, di € 0,70 e € 0,85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recan-

te «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale»;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 12 settembre 2013

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 52121 del 27 settembre 2013;

Decretano

Sono emessi, nell'anno 2013, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati a soggetto religioso e soggetto laico, nei valori, rispettivamente, di € 0,70 e € 0,85.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 48 e formato stampa: mm 36 x 44 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; formato carta: mm 40 x 30 e formato stampa: mm 36 x 26 per il francobollo dedicato al soggetto laico; formato tracciatura: mm 47 x 54 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; mm 46 x 37 per il francobollo dedicato al soggetto laico; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; bozzettista: Angelo Merenda per il francobollo dedicato al soggetto laico; tiratura: quattro milioni e quattromila esemplari per il valore di € 0,70 e cinque milioni e cinquecentomila trecentocinquanta esemplari per il valore di € 0,85. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 19,60» per il francobollo dedicato al soggetto religioso; quarantacinque esemplari, valore «€ 38,25» per il francobollo dedicato al soggetto laico.

Il francobollo dedicato al soggetto religioso, nel valore di € 0,70, riproduce il dipinto dal titolo «S. Giuseppe col Bambino», realizzato da Guido Reni intorno al 1635 e conservato nel Museo Diocesano di Milano. Completano il francobollo le leggende «Guido Reni - S. Giuseppe col Bambino», «Museo Diocesano - Milano» e «Natale», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,70».

Il francobollo dedicato al soggetto laico, nel valore di € 0,85, raffigura un caratteristico biglietto di auguri natalizio, con la relativa busta, su cui si evidenziano decorazioni natalizie ed una penna a sfera. Completano il francobollo la leggenda «Buon Natale», la scritta «Italia» e il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione
del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A08747

DECRETO 11 ottobre 2013.

Variazione delle tirature di alcune carte valori postali celebrative e tematiche, relative all'anno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli artt. 212 e 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di foglietti celebrativi della Lira Italiana, nel 150° anniversario dell'unificazione del sistema monetario nazionale;

Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 2012 (*Gazzetta ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicati all'Orto botanico di Roma e all'Orto botanico di Catania;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di francobolli celebrativi dell'Osservatorio Astronomico di Brera e dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, rispettivamente nel 250° e nel 200° anniversario della fondazione;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di francobolli celebrativi del 150° anniversario delle Poste Italiane, in occasione dell'anniversario della legge sulla riforma postale del 5 maggio 1862, n. 604;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo della Battaglia di Ponte Milvio, nel 1700° anniversario (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano);

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Brigata Paracadutisti «Folgore», in occasione del 70° anniversario della Battaglia di El Alamein;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicato al soggetto religioso: «Presepe con i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo»;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 50° anniversario della solenne apertura;

Visto il decreto interministeriale 17 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2012) relativo all'emissione, nell'anno 2012, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Made in Italy» dedicati all'Arte della Ceramica;

Viste le note prot. n. 44392 dell'8 agosto 2013 e prot. n. 632 del 6 settembre 2013, con le quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. hanno entrambi confermato l'intendimento di non procedere al completamento della stampa, limitando le tirature delle carte valori postali di cui sopra alle quantità già prodotte che, peraltro, come rappresentato da Poste Italiane, sono sufficienti a garantire la distribuzione sull'intero territorio nazionale senza determinare situazioni di criticità nel mercato filatelico;

Vista la nota prot. n. 17125 del 12 settembre 2013 del Vice Capo di Gabinetto Vicario del Ministero dello sviluppo economico;

Decretano

Art. 1.

Vengono modificate, come segue, le tirature delle carte valori postali celebrative e tematiche relative all'anno 2012, attestando le tirature medesime al numero di esemplari già prodotto e consegnato:

a) la tiratura di due milioni di foglietti celebrativi della Lira Italiana, nel 150° anniversario dell'unificazione del sistema monetario nazionale, composti ciascuno di tre francobolli, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 2012, deve intendersi di novecentosettantaquattromila foglietti;

b) la tiratura di due milioni e ottocentomila esemplari per ciascun francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia» dedicato, rispettivamente, all'Orto botanico di Roma e all'Orto botanico di Catania, di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2012, deve intendersi di un milione e settantunomila esemplari per il francobollo dedicato all'Orto botanico di Roma e un milione e centonovantamila esemplari per il francobollo dedicato all'Orto botanico di Catania;

c) la tiratura di due milioni e cinquecentoventimila esemplari per ciascun francobollo celebrativo dell'Osservatorio Astronomico di Brera e dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, rispettivamente nel

250° e nel 200° anniversario della fondazione, di cui al decreto interministeriale 12 marzo 2012, deve intendersi di un milione e trecentosedicimila esemplari per il francobollo celebrativo dell'Osservatorio Astronomico di Brera e di un milione e duecentosessantamila esemplari per il francobollo celebrativo dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte;

d) la tiratura di due milioni e settecentomila esemplari per ciascun francobollo celebrativo del 150° anniversario delle Poste Italiane, in occasione dell'anniversario della legge sulla riforma postale del 5 maggio 1862, n. 604, di cui al decreto interministeriale 20 aprile 2012, deve intendersi di quattrocentounmiladuecentocinquanta esemplari per ciascun francobollo;

e) la tiratura di un milione e cinquecentomila esemplari del francobollo celebrativo della Battaglia di Ponte Milvio, nel 1700° anniversario (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), di cui al decreto interministeriale 13 giugno 2012, deve intendersi di quattrocentonovantatremilacinquecento esemplari;

f) la tiratura di quattro milioni e cinquantamila esemplari del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato alla Brigata Paracadutisti «Folgore», in occasione del 70° anniversario della Battaglia di El Alamein, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2012, deve intendersi di un milione e ottocentocinquantaseimiladuecentocinquanta esemplari;

g) la tiratura di quattro milioni e quattromila esemplari del francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Il Santo Natale» dedicato al soggetto religioso «Presepe con i Santi Giovanni Battista e Bartolomeo», di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2012, deve intendersi di un milione e cinquecentonovantaseimila esemplari;

h) la tiratura di quattro milioni e quattromila esemplari del francobollo celebrativo del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 50° anniversario della solenne apertura, di cui al decreto interministeriale 27 agosto 2012, deve intendersi di un milione e trecentocinquantottomila esemplari;

i) la tiratura di due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Made in Italy» dedicato all'Arte della Ceramica, di cui al decreto interministeriale 17 settembre 2012, deve intendersi di un milione e duecentonovantacinquemila esemplari per ciascun francobollo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
LEONE

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A08748

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo alla circolare concernente le procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione.

E' stata emanata la Circolare interministeriale prot.DCPREV n.14413 del 21 ottobre 2013 che definisce, in attesa dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011, le modalità di presentazione delle istanze di prima autorizzazione, estensione o ulteriore autorizzazione ai fini della notifica, non basata sul certificato di accreditamento.

Il testo della circolare è consultabile sul sito Internet delle Amministrazioni competenti:

- Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it alla sezione "normativa";

- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP.: www.cslp.it nella sezione: « attività consultiva e normativa « normativa « circolari e linee guida

- Ministero dell'Interno: www.vigilfuoco.it alla sezione "Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni".

13A08731

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000282 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia di cui alla deliberazione del Presidente n. 16 del 23 settembre 2013.

13A08732

Adozione dello statuto dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000281 del 16 ottobre 2013, è stato adottato lo statuto dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 17 settembre 2013.

13A08733

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale Val Grande

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000292 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente Parco nazionale Val Grande adottato con precedente decreto ministeriale n. DEC/SNC/010 del 21 gennaio 1997.

13A08734

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000293 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini adottato con precedente decreto ministeriale n. DEC/SNC/18371 del 17 dicembre 1997.

13A08735

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale della Majella

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000290 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente Parco nazionale della Majella adottato con precedente decreto ministeriale n. DEC/SCN/18920 del 30 dicembre 1997.

13A08736

Modifica dello statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco - Emiliano

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DM 0000286 del 16 ottobre 2013, è stato modificato lo statuto dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano adottato con precedente decreto ministeriale n. GAB-DEC-2011/0000133 del 15 settembre 2011.

13A08737

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pagnotta del Dittaino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione geografica protetta «Pagnotta del Dittaino», registrata con regolamento (CE) n. 516/2009 della Commissione del 17 giugno 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la tutela della Pagnotta del Dittaino DOP - Contrada Milocca, Zona Industriale Dittaino - soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela della Pagnotta del Dittaino DOP soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (CE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P «Pagnotta del Dittaino», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«PAGNOTTA DEL DITTAINO» DOP

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta «Pagnotta del Dittaino» è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti posti dal Reg. UE 1151/2012 e stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la dop «Pagnotta del Dittaino» si presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1.100 gr ovvero come mezza pagnotta affettata e possiede le seguenti caratteristiche sensoriali:

1. crosta dello spessore compreso tra 3 e 4 mm;

2. tenacità della crosta media;

3. mollica di colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme;

4. elasticità della mollica (espressa come tempo di recupero del volume originario una volta rimossa la pressione delle dita) elevata con recupero veloce e totale;

5. umidità del prodotto non oltre il 38%;

6. mantenimento delle caratteristiche sensoriali (odore, sapore, freschezza protratte fino a 5 giorni dalla data di produzione).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» interessa i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca in provincia di Catania.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La Denominazione di Origine Protetta «Pagnotta del Dittaino» è propria del pane ottenuto mediante il particolare processo di lavorazione che prevede l'impiego del lievito naturale, della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di cui all'art. 3. La tecnica agronomica prevista per la produzione del grano duro prevede la seguente successione di operazioni colturali: effettuazione di una lavorazione medio-profonda nel periodo estivo-autunnale in funzione alla precessione colturale e all'andamento climatico, seguita da almeno altre due superficiali allo scopo di rinettare il terreno dalle infestanti, interrare i concimi distribuiti con la concimazione di fondo e preparare il letto di semina. Con riferimento al piano di concimazione, le somministrazioni massime saranno di 120 Kg di N (azoto) ad ettaro e di 100 Kg di P_2O_5 (fosforo) ad ettaro.

Con riferimento alla gestione del suolo, è vietata la monosuccessione del frumento duro oltre i due anni. È preferibile far seguire a tale cereale una leguminosa da granella o da foraggio, oppure altre colture o ancora il maggese nudo.

Le caratteristiche qualitative della semola devono essere in linea con i seguenti parametri.

La materia prima utilizzata nella produzione della «Pagnotta del Dittaino» è la semola rimacinata di grano duro proveniente dalla molitura del grano duro, prodotto nell'areale di coltivazione di cui all'art. 3, appartenente alle varietà Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride, San'Agata presenti per almeno il 70% sul totale dello sfarinato utilizzato. Il rimanente 30% deve essere comunque rappresentato da grano duro appartenente alle varietà Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta e da altre varietà di grano duro iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali, prodotte nell'areale di produzione. Non è consentito miscelare il grano con altri grani provenienti da altri territori siciliani non inclusi nell'areale, da altre regioni italiane ovvero da altre nazioni. Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Il grano duro da impiegare nel processo di produzione della semola deve provenire da semente certificata e rispondere ai seguenti requisiti qualitativi:

Parametro	Valore
Peso ettolitrico	≥ 78 kg/hl
Proteine (N tot. X 5,70)	≥ 12% su s.s.
Umidità	≤ 12,5 %
Glutine	≥ 8% su s.s.
Indice di giallo	≥ 14 b Minolta

Il grano duro raccolto nell'areale delimitato deve essere sottoposto a trattamenti di prepulitura e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi.

La macinazione deve essere effettuata mediante tecniche e fasi del tutto analoghe a quelle attualmente in uso nell'areale delimitato e qui di seguito descritte.

Il grano duro viene sottoposto a vari trattamenti di pulitura attraverso passaggi forzati in macchinari che, mediante aspirazione delle parti più leggere e cernita con vibrosetacci, lo liberano dalle impurità, da eventuali corpi estranei e dalle cariossidi striminzite o con peso specifico molto basso.

Alla pulitura seguono due trattamenti di bagnatura alternati da due periodi di riposo, per complessive 24 ore, per favorire un'efficace imbibizione della cariosside al fine di agevolare la svestizione delle parti tegumentali della cariosside ed evitare la bruciatura delle semole durante la macinazione. L'umidità massima della cariosside al secondo riposo deve essere del 17,5%.

Alla fase della bagnatura segue la macinazione ad opera dei laminatoi, che provvedono a frantumare le cariossidi e quindi la cernita dei frammenti ad opera dei setacci dei plansichter e delle semolatrici che provvedono a deviare i vari frammenti in altri laminatoi, in base alla granulometria degli stessi. La semola da impiegare nel processo di produzione del pane deve possedere le seguenti caratteristiche:

Parametro	Valore
Umidità	≤ 15,5 %
Ceneri	0,70-0,90% s.s.
Proteine	≥ 10,50% su s.s.
Indice di caduta F.N.	480÷ 800 sec.

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con semola di grano duro, acqua, lievito naturale e sale nelle percentuali di seguito stabilite:

Ingredienti	Quantità
Semola	100 kg
Acqua	58-70 l*
Lievito naturale	15-18 kg**
Sale	1,5-2,0 kg

* Varia al variare del contenuto in glutine e della percentuale di umidità della semola.

** Varia al variare della temperatura ambiente.

Il lievito naturale utilizzato per la produzione della DOP «Pagnotta del Dittaino» deriva da un «lievito madre» opportunamente rinnovato. I rinnovi si effettuano con la seguente cadenza: ogni 24 ore circa una parte di «lievito madre» si impasta con due parti di semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo circa 10 minuti di impasto, una massa dalla quale si ricavano quattro masse lievitanti. Di queste una verrà utilizzata come «madre», e quindi rinnovata dopo 24 ore circa e le rimanenti 3 parti verranno aggiunte negli impasti, come «lievito naturale», dopo circa 5 ore di maturazione.

Tutti gli ingredienti sopra menzionati (semola, acqua, lievito naturale e sale) devono rispettare le normative igienico-sanitarie prescritte dalla legislazione vigente.

L'impasto si effettua a mezzo di un'impastatrice a braccia tuffanti per un tempo di circa 12 minuti.

L'impasto appena formato deve possedere le seguenti caratteristiche:

Parametro	Valore
Temperatura	26-27 °C
Acidità	5-5,3 pH

L'impasto riposa in vasca per 15 minuti circa e quindi si provvede alla formatura dei pani in pasta di peso di gr. 1200 ± 20 e di forma sferica che può avvenire manualmente ovvero con l'ausilio di macchine arrotondatrici. Le forme in pasta sono quindi disposte su pianali aventi una superficie liscia, uniforme, lavabile e sanificabile al fine di evitare, durante la fase di lievitazione, contaminazioni indesiderate di lieviti e batteri ubiquitari che potrebbero alterare il regolare processo di lievitazione condotto dai lieviti naturali.

La fase della lievitazione si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	120-180 min.
Temperatura	30-32 °C
Umidità	58-63%

Raggiunta l'ottimale lievitazione le forme in pasta entrano nel forno di cottura, sia esso a legna o a gas, a riscaldamento indiretto.

La fase della cottura si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	40-60 min.
Temperatura	230 °C

All'inizio della cottura le forme in pasta lievitate sono investite da vapore sulla superficie per conferire la particolare colorazione alla crosta. Alla cottura segue la fase del raffreddamento.

Le operazioni di coltivazione e raccolta del grano e le operazioni di produzione e confezionamento della DOP «Pagnotta del Dittaino» devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Anticamente il grano raccolto era stoccato in apposite fosse o in magazzini ed ivi naturalmente conservato al riparo dall'acqua. Non si faceva ricorso a trattamenti intesi a preservare il cereale da infestazioni fungine ovvero dagli insetti parassiti. Alla bisogna il grano veniva portato ai molini viciniori per la molitura.

Parimenti il grano duro raccolto nell'areale delimitato è sottoposto esclusivamente a trattamenti di prepulitura per liberarlo dalle paglie, dalle impurità e dai corpi estranei e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi. Gli unici trattamenti permessi ai molini sono esclusivamente di natura fisica. Sono infatti consentite le refrigerazioni della massa con aria fredda ed i rivoltamenti.

Tali trattamenti infatti evitano il surriscaldamento della massa, fenomeno questo che crea un ambiente idoneo allo sviluppo di muffe, alla formazione di micotossine ed alla schiusura delle uova degli insetti parassiti e che può provocare pure la germinazione delle cariossidi.

«... In Sicilia il pani i casa (pane casereccio) è di forma rotonda. La semola di grano duro, precedentemente setacciata, è sistemata sulla madida (gramola); fatta una conca, vi si aggiunge il lievito naturale (u criscenti), l'acqua calda, il sale … Terminata la fase dell'impasto, spezza e modella manualmente la pasta ottenendo pani di pani del peso di un chilo e di forma rotonda (circa 20 centimetri di diametro, 7 di altezza). … Si caratterizza per la crosta poco croccante e la mollica dall'alveolatura fine e omogenea…».

La DOP «Pagnotta del Dittaino» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra particolare caratteristica della DOP «Pagnotta del Dittaino» è la capacità di mantenere inalterati per ben 5 giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschezza.

Tali particolari caratteristiche sono indubbiamente riferibili e quindi strettamente correlate al grano duro che interviene come materia prima principale e predominante nel processo di produzione e che grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento assume valori qualitativi elevati.

I terreni sui quali si effettua la coltivazione del grano duro si presentano con un impasto mediamente argilloso. Il clima è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da un regime pluviometrico fortemente irregolare durante l'arco dell'anno, con concentrazione delle precipitazioni nel periodo autunno-vernino e valori medi annui di circa 500 mm, e da temperature medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto, mentre quelle minime si registrano in gennaio e febbraio con valori che, solo in casi eccezionali, si abbassano fino a raggiungere valori tali (0°C) da poter arrecare danni alla coltivazione.

I parametri pedologici e metereologici individuati concorrono a definire l'unicità dell'ambiente in cui si effettua la coltivazione del grano duro al punto da ottenere un prodotto dalle caratteristiche qualitative e sanitarie eccellenti (esenti da micotossine) in grado di esaltare nella DOP «Pagnotta del Dittaino» caratteristiche sensoriali uniche.

Il grano duro, come dimostrano le testimonianze storiche, è stato da sempre utilizzato per la panificazione, a differenza di altre zone d'Italia dove veniva e viene impiegata la farina di grano tenero, in grado di ottenere un prodotto che mantenesse per un arco temporale di una settimana le principali caratteristiche sensoriali.

Il mantenimento di tali caratteristiche era dovuto non solo all'impiego della semola rimacinata di grano duro ma anche all'impiego del «criscenti». La fermentazione della pasta acida è affidata all'equilibrio dinamico che si instaura tra batteri lattici e lieviti. Le specie microbiche maggiormente riscontrate sono Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis subsp. lindneri), Candida milleri e Saccharomyces exiguus.

Tali lieviti sono stati isolati in impasti acidi siciliani dell'area; di conseguenza per la produzione devono essere impiegati lieviti che contengono un ceppo di Saccharomyces cerevisiae, Y135, un ceppo di Candida humilis (RG12) ed un ceppo isolato dalla stessa matrice e non identificato (ISA2); tra i batteri lattici, vi sono i ceppi di Lactobacillus sanfranciscensis MSA, MSB, MSC e K4.

La migliore sinergia, intesa come maggior incremento in volume dell'impasto, è stata registrata nell'associazione Saccharomyces cerevisiae Y135 e Lactobacillus sanfranciscensis MSB.

Fra le molteplici testimonianze rinvenute in scritti antichi, molte sono quelle che ricadono nell'area di coltivazione del grano duro e che sono divenuti nel tempo i depositari di un patrimonio di saperi e costumi inerenti la cerealicoltura e la produzione del pane, appunto.

Così, nell'area di Agira, come riporta il testo di Provitina, intensa era in particolare l'esportazoine del frumento ed olio verso l'Egitto, la Siria e la Grecia; a testimonianza di una realtà mantenutasi nel tempo, come conferma Amico, la stessa Agira nel XVIII secolo non temeva confronti con altre zone della Sicilia grazie alle floride attività delle coltivazioni di seminativi.

L'origine della «Pagnotta del Dittaino» è da rinvenirsi nella lunga tradizione storica e culturale che ha caratterizzato l'area comprendente il territorio di gran parte della provincia di Enna e della provincia di Catania. Come si evince dallo studio di Corradini Federico II ad Enna, urbs inespugnabilis: risvolti storici, politici, economici la tradizione cerealicola ennese produceva un pane ottenuto dalla semola rimacinata di grano duro. «…Enna era ricca di acque, di boschi, di cereali (non bisogna dimenticare che la città fin dalla notte dei tempi fu la sede del culto di Demetra-Cerere, dea delle messi). La pastorizia era largamente praticata, con il vantaggio della ricca produzione di latte e derivati (cacio, ricotta) nonché la lana, le pelli, la carne. Il pane, la "pagnotta", era uno degli alimenti base realizzata con farina di frumento …». Da sempre, quindi, la coltivazione del grano duro nell'area comprendente alcuni comuni di Enna e di Catania ha rappresentato uno dei cardini principali del locale sistema economico rivestendo una notevole valenza sia sociale che ambientale e culturale. Secondo il mito le ragioni di una vocazione cerealicola così intensa trova giustificazione nel fatto che proprio nell'area ennese, in particolare in corrispondenza del lago di Pergusa, si apriva la porta degli Inferi dalla quale la dea Demetra/Cerere usciva portando sulla terra per quattro mesi all'anno il vigoroso rigoglio vegetativo che le valse appunto l'appellativo di «dea delle messi».

Da una credenza così lontana nel tempo si è giunti, ai giorni nostri ad una realtà che vede nell'area attraversata dal fiume Dittaino, affluente del Simeto, la culla di una cultura del pane talmente radicata che, come il Barberis riporta: «… se il Piave è il fiume sacro alla Patria - come non manca di ricordare il cartello a chi imbocca il fatidico ponte in direzione di Trieste - Enna è la città sacra al pane e il suo comune potrebbe opportunamente segnalarlo ai turisti».

Una testimonianza del notevole ruolo che il grano duro rivestiva nelle abitudini alimentari dei siciliani giunge proprio da Plinio il Vecchio che, nel «De Naturalis Historia», così riportava «…Ceres frumenta, quum antea glande vescerentur, eadem molere et conficere in Attica, et alia in Sicilia, ob id dea iudicata…». Infatti, proprio mentre in altre regioni della penisola italica si ottenevano farine dalle ghiande, castagne

o da altri cereali, quali orzo e segale, in Sicilia la grande dea Cerere insegnava ai contadini a fare il pane con farina di frumento. Ed è grazie a tale insegnamento, secondo quanto esposto da Sonnino, che i contadini siciliani riuscivano, nonostante le grandi miserie, a sopravvivere in quanto si nutrivano di pane ottenuto dalla farina di frumento rispetto ai contadini del Nord afflitti dalla pellagra .

La coltivazione del grano duro nelle aree interne della Sicilia, comprendenti i comuni della provincia di Enna e Catania, occupa un posto di rilievo non solo per quanto riguarda la superficie investita, ma anche perché interessa contrade tradizionalmente coltivate a grano duro in asciutto. Proprio in tali comuni, sia per le condizioni pedologiche che climatiche, l'unica coltura che è stata in grado, nel corso degli anni, di garantire alla popolazione agricola locale occupazione ed equi redditi è stata il grano duro.

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'Autorità pubblica preposta alla verifica del disciplinare di produzione è la Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, via Sirio n. 1 I-95041 Santo Pietro Fraz. di Caltagirone (CT) tel.: +39/093320076 Fax: +39/093320097, e-mail: info@granicoltura.it.

Art. 8.

Etichettatura

La DOP «Pagnotta del Dittaino» viene confezionata con un film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato. In etichetta devono essere riportate le seguenti diciture:

1. il logo della denominazione «Pagnotta del Dittaino»;
2. l'elenco degli ingredienti;
3. il peso;
4. il nome, indirizzo e logo della ditta di produzione;
5. la data di scadenza;
6. il simbolo dell'Unione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione, di forma rettangolare (base 8 cm X altezza 4,8 cm, con bordo trilineo), si compone in basso a sinistra di due spighe di grano duro che, disposte in maniera perpendicolare, delimitano uno spazio nel quale si collocano due pagnotte di cui, una di forma intera sormontata da una seconda di forma dimezzata. In alto, al centro di un rettangolo compare su un unico allineamento la scritta orizzontale «Pagnotta del Dittaino» DOP (Carattere Felix Titling, Dimensione 17, Stile normale, Effetto maiuscoletto).

Indici colorimetrici

Colori Pantone:

Marrone: Pantone 4625;

Interno Pagnotta: Pantone 7402.

Pagnotta sfumatura da:

Pantone 131;

Pantone 141.

Colori Quadricromia:

Marrone: 100% yellow - 56% magenta - 83% nero;

Interno Pagnotta: 6% magenta - 30% yellow.

Pagnotta sfumatura da:

100% yellow - 45% magenta - 15% cyan;

65% yellow - 20% magenta - 5% cyan.

13A08749

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-260) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.